

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Gaia Golia, dall'Avv. Amedeo Citarella **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni si è riunito il 26.10.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITIELLO GIANLUCA (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl), SOCIETÀ US POGGIBONSI Srl - (nota n. 976/1124 pf16-17 GP/AS/ac del 28.7.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto dell'28 luglio 2017 (nota n. 976/1124 pf16-17 GC/AS/ac), ha deferito a questo Tribunale il Sig. Gianluca Vitiello, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl, a cui veniva contestata la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2016, ore 18.00 il versamento iscrizione e la fidejussione bancaria per Euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente; ha altresì deferito la Società U.S. Poggibonsi Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, stante la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il mancato deposito nei termini prescritti dalla normativa federale della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D – Stagione Sportiva 2016/2017 da parte della Società deferita veniva segnalato dalla Co.Vi.So.D. con nota del 28 aprile 2017. La Procura, ai fini del deferimento, ha rilevato come il predetto Comunicato Ufficiale preveda espressamente che *“l'inosservanza del termine perentorio del 12 luglio 2016, ore 18.00 (...) per l'invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”*.

Alla riunione del 19 ottobre 2017, la Procura Federale chiedeva breve rinvio stante la volontà manifestata dalla Società US Poggibonsi Srl di raggiungere un accordo ai sensi dell'art. 23

Codice di Giustizia Sportiva, con richiesta di sospensione dei termini di giustizia ex art. 34 bis, comma 5 CGS. Il Collegio accoglieva l'istanza e rinviava alla riunione del 26 ottobre 2017, disponendo la sospensione dei termini di giustizia ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

Il patteggiamento

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale (Avv.ti Giua e Pinto) e la Società US Poggibonsi Srl, questa ultima rappresentata dall'Avv. Giotti, hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per la Società US Poggibonsi Srl, sanzione base ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00), diminuita di 1/3, sanzione finale ammenda pari a € 1.333,34 (Euro milletrecentotrentatré/34).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento la Società US Poggibonsi Srl ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua; comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Il procedimento è proseguito nei confronti del Sig. Vitiello Gianluca.

Il dibattimento

Alla riunione del 26 ottobre 2017 la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento e per l'applicazione della sanzione della inibizione di giorni 40 (giorni quaranta) nei confronti di Vitiello Gianluca.

Nessuno è comparso per il deferito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

La normativa richiamata nel deferimento, valida per la stagione sportiva 2016/2017, prevedeva a pena di decadenza che le Società dovessero formalizzare la domanda di iscrizione al campionato nel periodo compreso dal 4 luglio 2016 al 12 luglio 2016 ore 18.00 e che tale domanda dovesse essere accompagnata dalla documentazione indicata nei punti da A1) a A11) del C.U.

L'inosservanza del termine ultimo del 12 luglio 2016 ore 18.00, in caso di mancato invio telematico della documentazione da allegare alla domanda, come rilevato in sede di deferimento, costituisce illecito disciplinare sanzionato con l'ammenda a carico della Società di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento.

Nel caso in esame, risulta non contestato l'inadempimento da parte della Società deferita e la relativa responsabilità del legale rappresentante *pro tempore* che non ha trasmesso entro il suddetto termine al Dipartimento Interregionale il versamento iscrizione e la fidejussione bancaria di importo pari ad Euro 31.000,00 (come previsto ai punti A4 e A5 del C.U. n. 165/2016 LND-Dipartimento Interregionale).

Alla luce dei pacifici riscontri documentali, il deferimento merita di essere accolto, ritenendosi congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale nei confronti del legale rappresentante p.t.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 1.333,34 (Euro milletrecentotrentatré/34) nei confronti della Società US Poggibonsi Srl.

Accoglie il deferimento nei confronti del Sig. Vitiello Gianluca e infligge allo stesso la sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta).

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Maurizio Lascoli **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni si è riunito il 26.10.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

(46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OLIVERI PIETRO (all'epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl) - (nota n. 1143/969BIS pf16-17/GC/blp del 1.8.2017).

(47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OLIVERI PIETRO (all'epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl) - (nota n. 1145/970BIS pf16-17/GC/blp del 2.8.2017).

I deferimenti

Preliminarmente il TFN, in adesione a conforme richiesta della Procura Federale, dispone la riunione per connessione soggettiva dei due procedimenti in epigrafe.

I deferimenti

Con nota del 1° agosto 2017, n. 1143 /969BISpf16-17/GC/blp, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Oliveri Pietro, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società ACR Messina Srl, per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Quanto sopra, in relazione ai poteri e funzioni del deferito, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

Con ulteriore nota del 2 agosto 2017, n. 1145 /970BISpf16-17/GC/blp, la Procura Federale ha deferito il medesimo soggetto, sempre in relazione ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi, per sentirlo rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

Memorie difensive

L'incolpato non ha fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 26.10.2017, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti dei deferimenti, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro), di cui 3 (tre) di pena base ed 1 (uno) in continuazione.

Nessuno è comparso per il deferito.

Motivi della decisione

I deferimenti sono fondati e vanno accolti.

Il primo procedimento trae origine dalla nota 8.3.2017, n. 2828.04/GC/cc con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale quanto emerso nella riunione del 07/03/2017 dall'esame del report della Deloitte & Touche spa. In particolare, veniva riscontrato per la Società ACR Messina Srl il mancato versamento e la mancata documentazione alla Co.Vi.So.C. delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016 così come previsto dall'art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF da effettuarsi entro il termine del 16 febbraio 2017.

Ai sensi dell'art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le

procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Il secondo procedimento trae origine dalla nota 08.03.2017, n. 2827.04/GC/cc con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale quanto emerso nella riunione del 07/03/2017 dall'esame del report della Deloitte & Touche spa. In particolare, veniva evidenziato l'omesso pagamento entro il termine del 16 febbraio 2017 degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2016 e la omessa trasmissione dei documenti alla Co.Vi.So.C. da parte della Società ACR Messina Srl.

Ai sensi dell'art. 85, lett. C), par. IV) delle NOIF, infatti, le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Pertanto, trattandosi del terzo bimestre, la Società avrebbe dovuto effettuare pagamenti e comunicazioni relative entro e non oltre il 16 febbraio 2017.

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate *per tabulas* le contestazioni mosse con entrambi i deferimenti.

Allo scontato esito dell'esame documentale hanno trovato conferma, in punto di fatto, gli addebiti contestati dalla Procura.

Gli atti del procedimento hanno evidenziato, in modo puntuale, obiettivo ed inconfutabile, sia il mancato pagamento nei termini fissati dalle disposizioni federali delle ritenute Irpef e dei contributi Inps terzo bimestre 2016/2017 - sanzionato dall'art. 10, comma 3 CGS; sia l'inosservanza da parte della Società ACR Messina Srl del termine perentorio fissato dall'art. 85, lett. C), par. VI) delle NOIF per l'invio della documentazione correlata alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C. sanzionato ai sensi dell'art. 90, comma 2 NOIF, il quale prevede che: "La violazione, da parte della Società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del codice di giustizia sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura Federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le Società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico".

Ugualmente provato, in punto di fatto, il mancato pagamento nei termini fissati degli emolumenti dovuti ai tesserati per il terzo bimestre 2016 previsto e sanzionato dall'art. 10, comma 3 CGS ed anche l'omessa trasmissione entro il 16 febbraio 2017 della relativa documentazione alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., come previsto dall'art. 85, lett. C), par. IV) delle NOIF e sanzionato dall'art. 90, comma 2 NOIF.

Dalle omissioni consegue la responsabilità del deferito in forza del principio di immedesimazione organica.

Per completezza, va rilevato che l'art. 90, comma 2 NOIF non è stato indicato nei due atti di deferimento; tuttavia, la norma deve ritenersi pacificamente applicabile al caso di specie, sia in quanto le condotte da sanzionare (consistenti nell'aver omesso di documentare alla Co.Vi.So.C., entro il prescritto termine, l'avvenuto pagamento di quanto dovuto) sono state chiaramente contestate al deferito Oliveri, sia perché la norma in questione risulta direttamente correlata all'art 85, lettera C), delle NOIF, contemplando le sanzioni da applicare nel caso in cui l'interessato abbia tenuto le condotte deontologicamente rilevanti descritte ai paragrafi IV) e V) del citato articolo 85.

Per completezza d'esposizione appare, infine opportuno precisare che, per i medesimi fatti ascritti a Oliveri Pietro risultano già essere stati sanzionati da questo Tribunale sia il Sig. Gugliotta Pietro, Amministratore delegato e legale rappresentante della Società ACR Messina Srl che la stessa Società (C.U. n. 81/TFN – Sez. Disciplinare del 3/5/2017); e che la posizione dell'Oliveri è stata separata da quella dei predetti in quanto si era reso necessario acquisire corretta e piena cognizione dell'avvenuto perfezionamento, anche nei suoi confronti, della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini: verifica positivamente avvenuta nelle more.

Sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti riuniti, irroga nei confronti di Oliveri Pietro la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro).

(48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STRACUZZI NATALE (all'epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società ACR Messina Srl), OLIVERI PIETRO (all'epoca dei fatti Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), GROSSO MARIO ANTONIO (all'epoca dei fatti Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl) - (nota n. 1134/968BIS pf16-17/GC/blp del 2.8.2017).

Il deferimento

Con nota del 2 agosto 2017, n. 1134 968BISpf16-17/GC/blp, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, i Signori Stracuzzi Natale, Oliveri Pietro e Grosso Mario Antonio, il primo quale Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società ACR Messina Srl, il secondo ed il terzo quali Vice Presidenti Vicari del consiglio di amministrazione e legali rappresentanti pro-tempore della medesima, ognuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi, per rispondere, tutti, della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione al C.U. 97/A del 13 dicembre 2016, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato, entro il 31 gennaio 2017, una garanzia dell'importo di € 350.000,00 in sostituzione di quella non più efficace prestata dalla Gable Insurance AG depositata in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017, anch'essa priva di efficacia nei confronti del beneficiario per mancato versamento del premio assicurativo.

Memorie difensive

Gli incolpati non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 26.10.2017, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti del deferimento ha chiesto l'irrogazione della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) per ognuno dei deferiti.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Preliminarmente, si osserva che la posizione dei soggetti oggi deferiti, come risulta dagli atti, è stata separata dal procedimento promosso per i medesimi fatti nei confronti della Soc. ACR Messina Srl, già sanzionata dalla Corte Federale d'Appello (CFA CU 138 del 07/06/2017), in quanto si è reso preventivamente necessario acquisire cognizione dell'avvenuto perfezionamento, anche nei loro confronti, della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, nelle more effettivamente concretizzatosi.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. dell'8.03.2017 inoltrata alla Procura Federale, afferente la mancata osservanza, da parte della Società ACR Messina Srl, dell'adempimento previsto dal C.U. n. 97/A del 13.12.2016 per il mancato deposito, entro il 31.01.2017, di una nuova garanzia dell'importo di Euro 350.000,00, in sostituzione di quella non più efficace prestata dalla Gable Insurance AG depositata in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017.

Nei fatti accadeva che, a seguito dell'avvenuta liquidazione coatta della Società Gable Insurance AG, con conseguente cessazione di efficacia delle fideiussioni depositate da diverse Società professionistiche al fine dell'ammissione ai Campionati Professionistici di Serie B e Lega Pro, la F.I.G.C., con C.U. n.97/A, imponeva alle medesime Società di versare entro il termine del 31.1.2017 una nuova garanzia fideiussoria, sotto comminatoria di penalizzazione di due punti da scontarsi nel campionato 2016/2017.

La Società Messina Srl e, per essa, i suoi legali rappresentanti, depositavano tempestivamente la nuova fideiussione, questa volta rilasciata dalla Argo Group SE che, pur confermandone l'emissione, ne evidenziava la sopravvenuta inefficacia per mancato pagamento del premio (come espressamente previsto dall'art. 3 della polizza fideiussoria), circostanza dedotta dalla segnalazione in tal senso fatta in data 21.2.2017 da European Brokers Srl alla Lega Pro e da questa trasmessa alla Co.Vi.So.C..

Inizialmente respinto da questo Tribunale in diversa composizione il deferimento nei confronti della Società ACR Messina Srl, la Corte Federale d'Appello, su ricorso della Procura Federale, riteneva idoneo a provare l'addebito la dichiarazione di inadempimento resa da European Brokers Srl, sebbene soggetto estraneo al contratto assicurativo di che trattavasi.

Riteneva la Corte, che la circostanza che il deferimento fosse sorto da una segnalazione proveniente da un soggetto terzo rispetto al contratto di fideiussione, se da un lato escludeva che alla stessa potesse conferirsi alcuna valenza probatoria, dall'altro non impediva che la stessa assumesse valore di atto idoneo a far pervenire all'esame della Procura Federale – tramite Lega Pro – un'adeguata e valida notizia di illecito disciplinare, comunque meritevole di trovare specifico ed idoneo supporto probatorio.

Nel merito, la Corte riteneva provato l'illecito, sia perché effettivamente riscontrata la conseguita inefficacia della polizza per mancato versamento del premio, sia in difetto della prova, di cui a norma dell'art. 2697 cod. civ. era onerata la Società in ordine all'avvenuto adempimento o alla non imputabilità dell'inadempimento.

Il quadro probatorio valutato dalla Corte vale a supportare la dichiarazione di responsabilità degli odierni deferiti che, al pari della Società, vuoi per il principio di cui alla richiamata norma civilistica, vuoi, comunque, in applicazione del principio di vicinanza della prova, potendo ancora oggi provvedervi, nulla hanno dedotto in ordine all'eventuale adempimento o alla sua non imputabilità.

Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi sufficientemente provata, per i fatti loro ascritti, anche la responsabilità degli odierni deferiti.

Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti di Stracuzzi Natale;
- inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti di Oliveri Pietro;
- inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti di Grosso Mario Antonio.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Giuseppe Rotondo**

“”

Pubblicato in Roma il 27 ottobre 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio